

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "Classe italiana"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) – Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Ricreativa Culturale "Classe italiana", con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Roma alla via Albano n. 29, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative in Italia e all'Estero e/o può essere modificata la sede legale che se nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2) – Scopo e attività

L'Associazione culturale senza alcuno scopo di lucro ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza delle lingue sia italiana che straniera, può svolgere attività ricreative e culturali e più nello specifico:

- Promuovere la conoscenza dell'italiano tra cittadini italiani e stranieri;
- Promuovere la conoscenza di altre lingue straniere tra cittadini italiani e stranieri;
- Promuovere i concetti di intercultura e integrazione fin dall'età prescolare;
- Supportare l'attività di studio degli studenti di ogni ordine e grado.

L'associazione può svolgere qualsiasi attività possa aiutarla a perseguire gli scopi sociali di cui sopra, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. È in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell'art.87, comma 1, lett.c del DPR n.917 del 22 dicembre 1986. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3) – Attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. Per realizzare quanto sopra indicato, l'associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

- l'organizzazione e la gestione di corsi, lezioni di gruppo ed individuali, supporto allo studio, laboratori, seminari, workshops, dibattiti ed altre iniziative culturali e formative

sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;

- corsi di lingua e di cultura italiana e preparazione per le certificazioni delle competenze linguistiche di italiano L2;
- formazione ed aggiornamento professionale dei docenti e preparazione per le certificazioni delle competenze in didattica dell'italiano a stranieri;
- diffusione, pubblicazione e promozione dell'editoria italiana, con conferenze, eventi ed itinerari culturali e manifestazioni artistiche e musicali;
- assegnazione premi e borse di studio;
- avvalersi di qualunque altra idonea iniziativa volta a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
- partecipare alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad illustrare l'importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani;
- l'organizzazione e la gestione di lezioni a distanza, di soggiorni studio, di lezioni culturali e corsi che integrino lo studio delle lingue ad altre discipline artistiche, culinarie e sportive sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- promuovere l'attività dei soci che organizzino iniziative atte a perseguire gli scopi sociali;
- promuovere, organizzare e gestire iniziative di servizi, attività culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze degli associati, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande ed alimenti in favore degli associati;
- promuovere, organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, spettacoli di danza, teatrali, musicali, concerti, rassegne, mostre, saggi, convegni, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- diffondere ed editare riviste, opuscoli, volantini, prontuari, vademecum ed ogni pubblicazione connessa ed utile all'attività educativa, ricreativa e culturale;
- promuovere corsi per l'apprendimento di altre lingue oltre quella italiana;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi;
- esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'associazione.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) – Durata e scioglimento

L'associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con maggioranza di almeno il 60% degli aventi diritto al voto. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche

quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

In caso di scioglimento, l'assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio come disposto dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 comma 8 lettera b con l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5) – Soci

- Possono far parte dell'associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'associazione medesima. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.
- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Il socio ha anche diritto all'accesso ai locali sociali. Tutti i soci hanno inoltre facoltà di prestare servizio volontario o retribuito per lo svolgimento delle attività di cui all'art.3. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.
- Il socio è tenuto al pagamento della quota d'iscrizione entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo; è tenuto anche all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo.
- Il socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.
- La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, si provvede al sollecito di pagamento tramite e-mail. Trascorsi 60 giorni dalla data dell'invio senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto. La qualifica si perde altresì per decesso ovvero per radiazione, che può essere deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto nonché di qualsiasi disposto del consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 6) – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

Articolo 7) – Assemblea dei Soci

- a) L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Hanno il diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio. La delega di voto ai soci, che non siano consiglieri o revisori in carica, è autorizzata preventivamente dal consiglio direttivo, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione personale. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di 3 (tre) per ogni socio.
- b) L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro la fine del mese di ottobre, per deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo. L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito: all'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo e a quanto proposto dal consiglio direttivo.
- c) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sull'estinzione dell'associazione.
- d) L'assemblea ordinaria o straordinaria sono convocate previa delibera del consiglio direttivo ovvero su istanza motivata al consiglio stesso di almeno 10 (dieci) soci. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale o altro mezzo che il consiglio ritenga opportuno. L'avviso di convocazione è portato a conoscenza dei soci almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea e indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno in cui si terrà l'assemblea stessa.
- e) L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie. In sessione ordinaria l'assemblea si considera costituita con l'intervento di almeno un terzo degli iscritti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è costituita con la presenza (o la rappresentanza) di almeno la metà dei soci.
- f) L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
- g) L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo. Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati. Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l'importo versato o il valore dell'apporto conferito all'associazione.

Articolo 8) – Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. In caso di morte o dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto.

Il nuovo eletto durerà in carica fino all'Assemblea successiva. L'eletto dall'Assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

- b) Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
- c) Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la direzione tecnica dell'attività, l'organizzazione interna e l'assunzione eventuale di personale dipendente. Prima del mese di giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo. Prima di ogni assemblea, il Consiglio Direttivo valuta i motivi di giustificazione dell'eventuale mancata partecipazione dei soci all'assemblea e autorizza le deleghe.
- d) Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o di almeno 2 (due) Consiglieri. All'inizio di ogni riunione, il Consiglio nomina il Segretario, il quale provvede a redigere il Verbale, dando atto: dei partecipanti presenti; dell'oggetto della riunione; delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.
- e) Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno il 50% dei Consiglieri

Articolo 9) – Presidente

- a) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
- b) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
- c) Il Presidente redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione, nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea. È eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 2 (due) anni.

Articolo 10) – Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini sociali;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11) Si stabilisce che l'Associazione si potrà affiliare ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 12) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 13) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 21/07/2020:

Presidente: **Tornillo Francesca**

Vice Presidente: **Giacometti Diana**

Consigliere: **Santantonio Laura**

Segretaria: **Caroline Henriette Hendrix**